

STATUTO ASSOCIAZIONE G.I.S.A.L CE.A.D ETS

TITOLO I° Istituzione, sede, scopo e patrimonio dell'Associazione

ARTICOLO 1) Denominazione e sede

L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione, avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di "GISAL CEAD Gioventù S.Andrea Levanto – Centro Assistenza Disabili ONLUS".

L'acronimo ONLUS o la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" sarà usato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Il GISAL CEAD ETS ha sede legale in Levanto (SP) Loc. Le Ghiare snc.

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni aventi finalità identiche o affini, operanti in Italia e all'estero.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e la sua durata è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria; è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

ARTICOLO 2) Scopo e finalità


L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, dell'assistenza sanitaria e della formazione nei confronti di disabili ed invalidi di qualsiasi età e delle relative famiglie, per consentire loro un'esistenza il più possibile normale e, in generale, di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

E' fatto specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, di cui alla lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie.

E' fatto inoltre specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie, ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore.

Fra le attività istituzionali l'Associazione:

- a) riunisce i familiari dei minori e degli adulti disabili al fine di alleviarne l'onere psicologico nonché indirizzare e coordinare l'attività di recupero;
- b) promuove e organizza le attività psicopedagogiche idonee a favorire l'inserimento dei disabili in ogni stadio del loro sviluppo, nel maggior numero possibile di aggregazioni presenti nella società, realizzando altresì progetti e/o servizi indirizzati alla valorizzazione delle autonomie, al miglioramento della qualità della vita e ad ogni forma di inclusione sociale; persegue l'inserimento ottimale dei disabili e la difesa costante di tale livello ottimale una volta raggiunto, negli asili nido, nella scuola materna, elementare e media, nelle strutture della formazione professionale e in tutte le manifestazioni ed iniziative nelle quali si concretizza il sistema pubblico e privato del tempo libero e dopo-scuola;
- c) fornisce ai disabili, agli invalidi e ai minori con gravi disturbi del comportamento e dell'apprendimento, assistenza medica specialistica, infermieristica, riabilitativa, fisioterapica, rieducativa neuro-motoria e sanitaria anche mediante la gestione di strutture di ricovero



- residenziali a ciclo continuativo e/o diurno, privilegiando intese, accordi e convenzioni con gli Enti Pubblici, con il S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;
- d) fornisce all'utenza di cui al punto c), servizio di accompagnamento e/o trasporto attraverso i mezzi di proprietà dell'Associazione adattati e attrezzati con sollevatori specifici e allestimenti particolari per accogliere persone in particolari condizioni (trasporti al Centro Riabilitativo, Diurno e Residenziale, trasporti per terapie e visite, inserimento sportivo e lavorativo, ecc.) con eventuale supporto di autoveicoli privati dei volontari, privilegiando intese, accordi e convenzioni con gli Enti Pubblici e con il S.S.N. e regionale;
 - e) organizza corsi di formazione professionale, specializzazione e aggiornamento di soggetti disabili, invalidi e fasce deboli ed emarginate, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, destinate al reperimento di fondi, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative purché nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 460 del 4/12/97 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare potrà esercitare, anche a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- f) favorisce, in via del tutto sussidiaria rispetto alle attività sopra menzionate, attività informative sulla realtà dei disabili con conferenze, interventi e dibattiti presso enti e organismi pubblici e privati, quali Enti locali, Organi della Scuola eccetera;
- g) promuove presso i competenti organi l'uso corretto di tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione per agevolare i soggetti disabili e invalidi e diffonderne la loro piena conoscenza fra i genitori, i familiari e i tutori degli stessi;
- h) stimola i pubblici poteri all'ampliamento e ad un continuo miglioramento e perfezionamento degli strumenti agevolativi di cui alla precedente lettera f);
- i) tiene contatti con le associazioni, i centri e gli istituti che si occupano di soggetti disabili e invalidi per coordinare con essi le attività di stimolazione e di rivendicazione nei confronti dei pubblici poteri e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nonché per scambiare reciprocamente le informazioni circa le attività svolte;
- j) cura la preparazione di personale specializzato addetto alla tutela, all'assistenza e all'integrazione dei soggetti disabili da utilizzare esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


ARTICOLO 3) Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) prestazioni volontarie e gratuite dei soci e sostenitori esterni;
- b) dalla quote associative (ordinarie e straordinarie nella misura fissata dal Consiglio Direttivo), rimborsi e concorsi spese versati dai soci per la realizzazione di attività rientranti nelle finalità associative, altri contributi, liberalità donazioni e lasciti dei soci;



- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) da rette o contributi a carico di Enti Pubblici o da competenze previste in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni di beni dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari;
- e) dalle somme derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio Direttivo, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- f) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi, rette, borse di studio, rimborsi spese, premi, canoni, sussidi e convenzioni corrisposti da amministrazioni pubbliche e da enti pubblici e privati italiani ed esteri;
 - contributi, oblazioni, liberalità, donazioni e lasciti di terzi;
 - proventi di attività istituzionali e direttamente connesse.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. L'associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all'associazione, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto; tale misura sarà determinata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, nel rispetto del principio di uguaglianza tra gli associati.

L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO II° - Disposizioni relative agli associati

ARTICOLO 4) Associati.

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato.

Gli associati dell'Associazione possono essere: ordinari e benemeriti.

Possono diventare soci ordinari tutte le persone fisiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi, impegnandosi altresì alla realizzazione degli stessi.

Sono soci ordinari i genitori, i parenti stretti e i tutori dei minori e adulti disabili affetti da disabilità fisica, psichica e neuro-motoria così come ogni altra persona che dimostri particolare interesse alle finalità della associazione.

Possono inoltre diventare soci ordinari Enti, Società, Associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Sono associati benemeriti le persone fisiche o giuridiche che hanno acquisito particolari meriti nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

Tale qualifica è attribuita a titolo di onorificenza quale attestato di gratitudine per l'opera svolta; la nomina spetta al Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea.

Tutti i soci, ordinari e benemeriti, godono una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le prestazioni degli associati sono sempre fornite a titolo gratuito.

La qualità di associato non è incompatibile con l'essere membro di altre associazioni aventi finalità simili a quelle dell'Associazione.

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso, possibile in qualsiasi momento e senza oneri a carico dell'associato.










Tutti gli associati maggiori d'eta' hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 5) Ammissione degli associati.

Per essere ammessi come socio ordinario è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

ARTICOLO 6) Diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto:

- di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali;
- di essere informati sull'attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge;
- di partecipare a pieno titolo alla vita associativa dell'Associazione nei modi e con i limiti previsti dal presente statuto.

Essi sono tenuti:

- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a versare la quota associativa;
- a collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro.

Per partecipare a pieno diritto alla vita associativa dell'Associazione, l'associato deve essere in regola con il pagamento annuo della quota associativa.


Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente:

- a) per decesso;
- b) per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua;
- c) per esclusione deliberata dall'assemblea ordinaria, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ARTICOLO 7) Organi.

Sono organi dell'Associazione e democraticamente elettivi:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;



c) l'Organo di controllo.

Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro ONLUS e di ETS.

Tutte le cariche di cui al punto a) e b) sono gratuite.

ARTICOLO 8) Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è composta di tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, e viene convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci; qualora tale gruppo superi il 15% dei soci la convocazione è obbligatoria.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

In presenza di soci costituiti da enti collettivi, all'assemblea partecipa un rappresentante per ciascuno di essi.

ARTICOLO 9) Competenza assemblea ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, in aggiunta alle funzioni ad essa espressamente attribuite in altre parti del presente statuto e dalla legge:

- a) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- c) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo;
- f) la nomina del Consiglio Direttivo;
- g) la nomina dell'Organo di controllo e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) l'approvazione del programma di attività dell'Associazione e dei regolamenti;
- i) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottopone all'esame dell'Assemblea.


L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 10) Convocazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di almeno 15 giorni.

L'assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione dell'assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Per



motivi straordinari, da motivare per iscritto, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

L'avviso di convocazione può contenere anche la data della seconda convocazione, che deve aver luogo nel giorno successivo a quello di prima convocazione.

ARTICOLO 11) Costituzione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, se partecipa almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

ARTICOLO 12) Deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, di norma delibera per alzata di mano oppure a scrutinio segreto; delibera con scrutinio segreto quando deve provvedere alle nomine ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno, con le maggioranze sopra indicate.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero dei suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze: in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Per tali votazioni ciascun associato elettore ha il diritto di esprimere tante preferenze quanti sono gli eleggendi.

Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio Direttivo in carica può stabilire che gli associati votino singolarmente, a mano a mano che si presentano nella sede prestabilita, sempre che ciò avvenga nell'arco di una sola giornata, che sia stato nominato dal Consiglio Direttivo stesso un Consiglio di Seggio composto da almeno tre associati ordinari, esclusi i membri del Consiglio Direttivo stesso, che la votazione sia segreta, che le candidature siano presentate al Consiglio Direttivo ed esposte nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per la votazione e che, comunque, l'Assemblea approvi il verbale della votazione e proclami gli eletti.

ARTICOLO 13) Nomina del Presidente e del Segretario.

I lavori di ciascuna Assemblea si aprono con le elezioni del Presidente e del Segretario, e con la lettura dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 14) Rappresentanza degli associati.


Non sono ammesse deleghe per l'esercizio di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15) Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 associati ordinari eletti dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 12.





L'Assemblea, prima di nominare il Consiglio Direttivo, stabilisce il numero degli associati da eleggere nel Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.

In caso di rinuncia scritta dell'associato eletto, ovvero quando nel corso del biennio un consigliere venga a mancare per successiva rinuncia, decadenza o per altre cause, il posto mancante nel Consiglio Direttivo viene assunto per cooptazione dal primo degli associati non eletti dell'ultima graduatoria utile.

Il consigliere che sostituisce quello rinunziante, decaduto o cessato dalla carica per altro motivo, scade insieme al Consiglio da cui è stato cooptato.

Ciascun consigliere è rieleggibile, salvo sia stato dichiarato decaduto da un precedente Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 16) Attribuzioni


Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo, in aggiunta alle funzioni ad esso espressamente attribuite in altre parti del presente statuto e ferme restando le competenze dell'Assemblea:

a) eleggere nel proprio seno, nella prima seduta dopo le elezioni da parte dell'Assemblea, il Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere; al Presidente spetta la rappresentanza legale, la sottoscrizione di ogni atto autorizzato dal Consiglio, nonché la convocazione delle adunanze consiliari.

Il Consiglio Direttivo può stabilire, in determinati casi, che la firma del presidente sia accompagnata da quella di un altro proprio membro; in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate del Vice Presidente; per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; l'associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del presidente.

- b) curare e favorire il perseguimento dello scopo di cui all'art. 2;
- c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e realizzare il programma di attività approvato dalla stessa;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- e) determinare le quote associative;
- f) convocare le assemblee;
- g) redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- h) gestire il patrimonio sociale;
- i) curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- j) predisporre e presentare all'Assemblea il programma di attività dell'Associazione, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, ciascuno corredato da una relazione, con particolare riguardo alla spesa;
- k) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio



- l) svolgere ogni operazione finanziaria ritenuta utile e necessaria per il perseguimento degli obiettivi statutari, compreso l'acquisto di beni mobili e la stipulazione di fidi e mutui semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo concede garanzie sui beni mobili e/o immobili dell'Associazione con delibera votata all'unanimità.

ARTICOLO 17) Gratuità delle prestazioni.

I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate effettuate nel corso ed in ragione del loro mandato e che esse abbiano anticipato per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 18) Convocazione.

Il Consiglio, convocato dal Presidente, si riunisce almeno una volta al trimestre; deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei suoi membri ne facciano richiesta, entro 5 giorni dalla richiesta stessa; in casi di numero decimale si considera in numero superiore.

ARTICOLO 19) Riunioni e deliberazioni.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti anche quando uno o più di questi si allontanano temporaneamente o si astenga dal votare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato quando si tratti di affari o di persona con cui il consigliere abbia un diretto interesse.

Delle riunioni e delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale a disposizione degli associati ordinari.

ARTICOLO 20) Decadenza.

Il consigliere non intervenuto ad una riunione del Consiglio deve comunicare tempestivamente i motivi della sua assenza.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre consecutive riunioni del Consiglio si intende decaduto; la decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio nel corso della prima riunione utile.

ARTICOLO 21) Compiti particolari.

Qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio può incaricare uno o più suoi membri di espletare particolari compiti, che siano comunque conformi allo scopo dell'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 22) Composizione.





L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ARTICOLO 23) Competenze.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre l'attività di revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 24) Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita o non gli è affidata la revisione legale dei conti e se ne ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25) Bilancio ed esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei soci:

- a) entro il 31 dicembre il bilancio preventivo, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo;
- b) entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'esercizio finanziario, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate, salve altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate al regolamento di cui all'articolo 26 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili;
- c) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore;



d) Il progetto del bilancio, accompagnato dalla relazione del Consiglio, deve essere consegnato all'Organo di controllo e depositato a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione, nei termini di legge per redigere la propria relazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:

- 1) al fondo comune;
- 2) per la realizzazione di attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- 3) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 26) Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 27) Libri dell'associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ARTICOLO 28) Scioglimento ed estinzione.

La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom right]



In caso di scioglimento per qualunque motivo, l'assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale, dedotte le passività, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori.

A seguito dell'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 29) Norme particolari

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 30) Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ARTICOLO 31) Efficacia

L'efficacia del nuovo Statuto GISAL sarà subordinata in base alle indicazioni generali del D. Lgs. n. 117/2017, alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 ovvero al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS e all'autorizzazione della Commissione europea. Allo stesso termine indicato nel comma 2, dell'art. 104 è assoggettata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (Art. 10 D.LGS 460/1997) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS (Enti Terzo Settore).

CAPIFONDAZIONE GISAL ONLUS - GENOVA 1

6/9/2019 5513


Cel pagamento 123 di Euro Genova 200,00

IL FUNZIONARIO
(Isabella Fardini)



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and initials at the bottom.





LIBRO DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE N. 2 DI RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di agosto, alle ore 10.00 presso la sede di Casa S.Marta si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche ed integrazioni allo Statuto
2. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 49 soci come da registro firme allegato al presente verbale: Anselmi B., Anselmi M., Anselmo I, Bagnasco A., Bagnasco V., Baldini L., Barilari A., Barilari S., Barilari S., Beccarelli Luca, Belleli E., Bertucci E., Beucci G., Beucci R., Cadioli A., Calderoni G., Campodonico M, Canzio S., Colavecchi S., Del Bene A., Del Bene P., Del Bene Lagaxio R., Del Bene P., Fareri T., Ferrari Gc., Finollo D., Gentile B., Gervasi G., Gervasi M., Lavaggi A., Lavaggi S., Lavaggi D., Maestri M., Medone D., Merani G., Moggia M., Montoro P., Motto M., Pilotti C., Sandroni A., Sandroni L., Sassarini V., Scaramuccia P.,

Tassoni M., Tassoni S., Trieste L., Varsi E., Viviani C., Viviani M., ed il socio benemerito Pelliccia M.

E' assente giustificato il Dott. Sebastiani nella veste di Organo di controllo e Revisore contabile nominato nella carica il 21/04/2018

Assume la Presidenza il sig. Gervasi Marco, la quale dichiara valida la seduta e chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Gentile Barbara

- In merito al **primo punto all'o.d.g.**, il Presidente dell'Assemblea dà la parola alla sig.ra A.Sandroni la quale richiama la delibera dell'assemblea del 21/4/2018 con la quale era stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione, in previsione di quanto previsto dal codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). Il Presidente A.Sandroni segnala che, a seguito della trasmissione dell'atto alla competente Agenzia delle Entrate, è stata segnalata la necessità di integrare il documento con le precedenti clausole in materia di ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997), al fine di mantenere la qualifica di ONLUS, poiché ad oggi il codice del terzo settore ed in particolare il registro unico nazionale degli ETS non è ancora operativo. Il Presidente dà quindi sintetica lettura dello Statuto recentemente integrato secondo le indicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate.

Dopo ampia discussione sul punto, l'Assemblea, all'unanimità


DELIBERA


di approvare lo Statuto sociale nella versione proposta dal Presidente A.Sandroni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea alle ore 11.00 dichiara chiusa la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale e incaricando il Segretario della trascrizione del presente verbale sul Libro dei Verbali dell'Assemblea Soci.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO






PRESENZA SOCI ASSEMBLEA DEL 31 AGOSTO 2019

	NOMINATIVO	FIRMA
1.	ALIBARDI LUIGI	/
2.	ANDREONI ALICE	/
3.	ANSEMI BARBARA	Anselmi Barbara
4.	ANSEMI MARTINA	Anselmi Martina
5.	ANSELMO ILARIA	Anselmo Iliana
6.	BAGNASCO ANNA MARIA	Bagnasco Anna Maria
7.	BAGNASCO FRANCESCO	Bagnasco Francesco
8.	BAGNASCO VITTORIO	Bagnasco Vittorio
9.	BALDINI LUCIA MARIA EMILIA	Baldini Lucia Maria Emilia
10.	BARILARI ADRIANA	Barilari Adriana
11.	BARILARI G. CARLO	Barilari G. Carlo
12.	BARILARI SERENA	Barilari Serena
13.	BARILARI SERGIO	Barilari Sergio
14.	BARLETTA ANGELO	Barletta Angelo
15.	BARLETTA BRUNO	Barletta Bruno
16.	BARLETTA FABIO	Barletta Fabio
17.	BECCARELLI LUCA	Beccarelli Luca
18.	BELLANO PAOLA	Bellano Paola
19.	BELLELI ELISA	Belleli Elisa
20.	BERTUCCI ENRICA	Bertucci Enrica
21.	BETTINI M.ROSA	Bettini M. Rosa
22.	BEUCCI GIOVANNI	Beucci Giovanni
23.	BEUCCI ROSA	Beucci Rosa
24.	BIONDI CLARA	Biondi Clara
25.	BOARI ISA	Boari Isa
26.	BOLLENTINI SIMONE	Bollettini Simone
27.	BONESCHI SILVIA	Boneschi Silvia
28.	BORDIGONI SILVANO	Bordigoni Silvano
29.	BORDONE DANIELA	Bordone Daniela
30.	CADIOLI ANDREA	Cadioli Andrea
31.	CALDERONI GAETANO	Calderoni Gaetano
32.	CALZETTA ANNA ROSA	Calzetta Anna Rosa
33.	CAMPDONICO MARIA ELENA	Campdonico Maria Elena
34.	CANZIO STEFANO	Canzio Stefano
35.	CASU LORENZO	Casu Lorenzo
36.	CAZZOLLA PASQUALE	Cazzolla Pasquale
37.	COLAVECCHI SILVANA	Colavecchi Silvana


96


COPIA CONFORME
 AL
 ORIGINALI
 ASS. GIAL - CeAD

COPIA CONFORME
 AL
 ORIGINALI
 ASS. GIAL - CeAD



38.	CORRADI MIRELLA	/
39.	DANERI GIANNI	/
40.	DE LORENZO ANITA	/
41.	DE VINCENZI VINCENZINO	/
42.	DEL BENE ALESSANDRA	Alfina Alessand
43.	DEL BENE PATRIZIA	Patrizia
44.	DEL BENE SANTIAGO	/
45.	DEL BENE LAGAXIO ROBERTA	Roberta Lagaxio
46.	DEROSSO ELISA	/
47.	DI NOTO SIMONA	/
48.	EL BAY FAROUK	/
49.	FARERI TOMMASO	/
50.	FERRANDO LUIGINA	/
51.	FERRARI G. CARLO	Carlo
52.	FINOLLO ANGELA	/
53.	FINOLLO DANIELA	Finollo Daniela
54.	FOLIGNANI PAOLA	/
55.	GANDINI ALBERTO	/
56.	GENTILE BARBARA	Barbara
57.	GERVASI GIANEMILIO	Gianemilio
58.	GERVASI MARCO RICCARDO MARIA	Marco Gervasi 50
59.	GIUSTINI G. CARLO	/
60.	LAVAGGI AMEDEO	Amedeo
61.	LAVAGGI DOMENICO	Domenico
62.	LAVAGGI STEFANO	Stefano
63.	MAESTRI MARINA	Marina
64.	MARIANI ROSSELLA	Rosella
65.	MASTROLILLO TIZIANA	/
66.	MEDONE DANIELE	Daniele
67.	MERANI GIOVANNI	Giovanni Merani
68.	MERZAGORA GUIDO	/
69.	METTINI ANGELO	/
70.	MOGGIA MICHELE	Michele
71.	MONTORO PIERA	Piera
72.	MOTTO GIUSEPPINA	/
73.	MOTTO MARIANGELA	Maria Angela
74.	PILOTTI CECILIA	Cecilia
75.	PRIOLO ADELE	/
76.	QUEIROLO CLAUDIO	/
77.	RICCO ANNA	/
78.	RIGHI PATRIZIA	/
79.	ROGNONE MARIA PAOLA	/


 Cerco Gervasi

CONFORME ALL'ORIGINALE


Unione di Genova
1914

80.	SANDRONI ANTONIETTA	<i>Antonietta Sandroni</i>
81.	SANDRONI LAURA CECILIA	<i>Laura Sandroni</i>
82.	SASSARINI VIRGINIA	<i>Virginia Sassarini</i>
83.	SCARAMUCCIA PAOLA	<i>Paola Scaramuccia</i>
84.	SCHIAFFINO ANNA	/
85.	TADDEI MARIA ROSA	/
86.	TASSONI MAURIZIO	<i>Maurizio Tassoni</i>
87.	TASSONI SIMONA	<i>Simona Tassoni</i>
88.	TERENZONI BARBARA	/
89.	TERZANO ROSANNA	/
90.	TESTA ANNA MARIA	/
91.	TESTA GABRIELLA	/
92.	TOGNELA PIETRO	/
93.	TREZZI MATTEO	/
94.	TRIESTE LUCA	<i>Luca Trieste</i>
95.	VALENTINI MARIELLA	/
96.	VARSÌ EDOARDO	<i>Edoardo Varsì</i>
97.	VILLA DANIELA	/
98.	VIVIANI CLAUDIO	<i>Claudio Viviani</i>
99.	VIVIANI MARCELLA	<i>Marcella Viviani</i>
00.	VIVIANI VALENTINA	/
01.	GERMO SAVIO (socio benemerito)	/
02.	PELLICCIA MARGHERITA (socio benemerito)	<i>Margherita Pelliccia</i>

ASSOCIAZIONE LEVANTO GENOVA
 CIRCOLO LEVANTO GENOVA

ASSOCIAZIONE LEVANTO GENOVA

44
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Circolo Provinciale di Genova
 6/9/2018
 513
 Col pagamento €25 di...

IL FUNZIONARIO
 (Isabella Fardini)